



Direzione

(protocollo e data in intestazione)

Oggetto: rientro al lavoro di personale negativizzato dopo il contagio da covid 19 - **circolare**

A tutti i Dirigenti di Aree e Servizi del Fondo

Sede

E, p.c.:

Al Commissario Straordinario del Fondo
Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del Fondo
Al Collegio Sindacale del Fondo
Al RSPP aziendale
Al Medico competente
Al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza

Alla luce degli aggiornamenti comunicati dal RSPP, si ritiene utile riassumere il quadro di regole che disciplina, al momento, le refluenze sull'attività di servizio degli episodi di contagio, e il successivo rientro al lavoro di personale negativizzato:

- 1) Rientro a lavoro: la normativa di riferimento

Rimangono valide le indicazioni della Circolare del Ministero della Salute 14915 del 29 aprile 2020, che vengono confermate e integrate dalla Circolare 13 del 4 settembre 2020, richiamate anche dal Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 30/6/2022.

L'abolizione dell'obbligo del green pass (l'obbligo vaccinale permane fino al 31/12/2022 solo per il personale sanitario.) per accedere al lavoro ha di fatto rilanciato al medico competente la verifica dei requisiti per il rientro al lavoro dopo il Covid-19. In particolare si segnala l'ultima circolare 37615 del 31/8/2022 che ha modificato le disposizioni in merito all'isolamento e alla quarantena senza tuttavia



*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale
Ente Pubblico previdenziale*

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
Resp. del procedimento:
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email: fondopensionisicilia@regione.sicilia.it



fornire nuove indicazioni per il rientro al lavoro rispetto a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12/04/2021.

Il decreto legge 24 del 24 marzo 2022 e la Circolare 19680 del 30 marzo 2022 (tuttora vigente) hanno eliminato l'obbligo di quarantena per i contatti stretti, sostituendola con 10 giorni di autosorveglianza, come già previsto in precedenza per i soggetti vaccinati con dose booster o completamento del ciclo primario da meno di 120 giorni

2) Rientro al lavoro: tampone negativo, cosa fare

Per il rientro dei lavoratori dopo infezione COVID19 è sempre necessaria la negativizzazione del tampone, con riferimento alla circolare del Ministero della salute del 12/4/2021 che prevede che l'esito del tampone negativo venga inviato dal lavoratore, anche per via telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente.

3) Lavoratori positivi: quando rientrano a lavoro?

I lavoratori positivi a lungo termine escono dall'isolamento dopo 14 giorni ma, in base alla Circolare 15127 del 12 aprile 2021, non possono rientrare al lavoro finché sono positivi; nel frattempo possono essere adibiti a modalità di lavoro agile. In caso non sia possibile, l'assenza dovrà essere giustificata da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

4) Visite da rientro: quando e come farle nel 2022

Il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per gli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 ha esteso l'obbligo della visita medica di rientro ex art. 41, comma1, lettera e-ter ai casi di COVID 19, anche quando la durata dell'assenza non superi i 60 giorni.

La Circolare del Ministero della salute n. 14915 del 29.4.2020 e il Protocollo hanno chiarito che la visita va effettuata nei casi di ricovero ospedaliero.

5) Perché fare le visite mediche da rientro?

La finalità della visita è essenzialmente quella di valutare l'idoneità al lavoro al momento della ripresa dell'attività lavorativa, in relazione alla possibile riduzione della funzionalità respiratoria e alle altre sequele dell'infezione che possono richiedere tempi lunghi per il completo recupero dello stato di salute.

6) Visita medica da rientro e lavoratori fragili

La visita da rientro post COVID-19 è prevista per i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria e negli altri casi in cui il medico competente ritenga opportuno verificare l'idoneità lavorativa "anche per valutare profili specifici di rischiosità". Qualsiasi lavoratore può presentare anche in questo caso istanza di visita a richiesta.



*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale
Ente Pubblico previdenziale*

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
Resp. del procedimento:
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email: fondopensionisicilia@regione.sicilia.it



7) Lavoratori in contatto con positivo: cosa fare?

I lavoratori che abbiano avuto un contatto stretto con un caso positivo possono oggi accedere al lavoro (seppure con obbligo di indossare sempre mascherina FFP2 per 10 giorni, evitando di consumare cibi e bevande in presenza di altri).

L'Amministrazione (cioè i dirigenti o i funzionari della struttura interessata) deve avvertire i colleghi di lavoro che abbiano avuto un contatto stretto perché adottino opportune cautele nel contesto personale (ad es. nei confronti di un familiare fragile); sia perché siano rispettate sul posto di lavoro le misure di autosorveglianza.

Distinti saluti

Il Direttore Generale

Filippo Nasca



*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale*
Ente Pubblico previdenziale

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
Resp. del procedimento:
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email: fondopensionisicilia@regione.sicilia.it

